

Roma, Ai
dipendenti EPAS
Loro Sedi

Oggetto: Circolare EPAS n. 75/2023

Decreto legislativo 24/2023: Aggiornamento della procedura di Whistleblowing

INDICE

- 1. Premessa***
- 2. Quadro normativo***
- 3. Oggetto delle segnalazioni***
- 4. Procedura per la segnalazione di illecito***
 - 4.1 Canale di segnalazione interna***
 - 4.2 Gestione della segnalazione***
 - 4.3 Gestione riservata delle segnalazioni***
 - 5. Canale di segnalazione esterno***
 - 6. Procedura per la segnalazione di misure ritorsive***
 - 7. Pubblicazioni***

1. Premessa

Il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, emanato in “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, entrato in vigore il 30 marzo 2023, abroga l'articolo 54-bis del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e l'articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplinano la tutela del dipendente sia pubblico che privato che segnala illeciti, nonché l'articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179, in tema di obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale.

Tale decreto introduce nell'ordinamento italiano – con effetto dal 15 luglio 2023 – disposizioni a tutela dei soggetti, sia del settore pubblico che privato, che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'Autorità giudiziaria o contabile, al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona che compie la segnalazione, della persona coinvolta e di quella menzionata nella segnalazione, oltre al contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione (c.d. whistleblowing).

Tanto premesso, con la presente circolare si illustra il nuovo quadro normativo delineato dal citato decreto legislativo e si forniscono le modalità attraverso le quali i dipendenti e i collaboratori possono segnalare le violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

2. Quadro normativo

L'articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 24/2023 disciplina “la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”.

Le disposizioni previste dal citato decreto legislativo si applicano ai sensi dell'articolo 3 ai soggetti del settore privato e pubblico e in particolare ai lavoratori dipendenti e autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.

Ai soggetti sopra indicati si applicano le tutele previste dal D.lgs. n. 24/2023 nel caso in cui effettuino segnalazioni interne o esterne, denunce all'Autorità giudiziaria o contabile o divulgazioni pubbliche delle informazioni su violazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del suddetto decreto legislativo, tali tutele sono previste anche qualora la segnalazione, la denuncia o la divulgazione pubblica avvenga nei seguenti casi:

1. quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
2. durante il periodo di prova;
3. successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Inoltre, ai sensi del successivo comma 5 del medesimo articolo, le tutele sono estese anche:

- a) al facilitatore, ossia la persona fisica che, ai sensi della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 del D.lgs n. 24/2023 “assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata”;
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, e cioè di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria, o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono ad esso legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o ha effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante, o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o che ha effettuato una divulgazione pubblica, o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Le misure di protezione previste dall'articolo 16 del citato decreto legislativo si applicano ai soggetti in precedenza indicati, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) al momento della segnalazione, o della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente, o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo delineato dal citato articolo 1 del decreto legislativo in esame;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal Capo II del medesimo decreto legislativo.

Inoltre, il successivo comma 2 del menzionato articolo 16 dispone che: “I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione”.

Le misure di protezione non sono garantite “quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, [...] e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare”, salvo i casi di limitazione della responsabilità di cui all'articolo 20 del D.lgs. n. 24/2023 (art. 16, comma 3).

Diversamente, le condizioni per la protezione della persona segnalante si applicano “anche nei casi di segnalazione o denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, o divulgazione pubblica anonima, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione europea” (art. 16, comma 4).

L’identità del segnalante e qualsiasi altra informazione “da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni” (art. 12, comma 2).

Nell’ambito del procedimento penale detta identità “è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’articolo 329 del codice di procedura penale” (art. 12, comma 3); mentre nell’ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti “non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria” (art. 12, comma 4). Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante “non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, e in riferimento alla segnalazione la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’inculpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità” (art. 12, comma 5)

Infine, la segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33(art. 12, comma 8).

3. Oggetto delle segnalazioni

La segnalazione deve riguardare:

- a) Violazioni, ossia comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
 1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);
 2. condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei

modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto in oggetto, ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
 4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
 5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
 6. atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
-
- b) Informazioni sulle violazioni, ossia “informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico [...], nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni” (art. 2, comma 1, lettera b).

Le disposizioni previste dal D.lgs. n. 24/2023 non si applicano (art. 1, comma 2):

- a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché' di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea".

4. Procedura per la segnalazione di illecito

4.1 Canale di segnalazione interna

Il soggetto che intende segnalare la violazione può trasmettere il modulo allegato, debitamente compilato, sottoscritto e corredata dal documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, alla casella di posta elettronica whistleblowing@epas.it.

Tale casella non dovrà essere utilizzata, invece, per contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Pertanto, la casella dovrà essere utilizzata solo nei casi previsti dal D.lgs. n. 24/2023. I messaggi di diverso contenuto non riceveranno seguito.

4.2 Gestione della segnalazione

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 24/2023, nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, la persona o il soggetto esterno, ai quali è affidata la gestione del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività: rilasciano alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione; mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, le integrazioni; danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute; forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione; mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per

effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

4.3 Gestione riservata delle segnalazioni

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni. Deve essere ricompreso in tale divieto il nominativo del segnalante e tutti gli elementi della segnalazione da cui si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

I dipendenti che vengono coinvolti nella gestione della segnalazione sono, comunque, tenuti alla cura dell'anonimato del segnalante e alla trattazione della segnalazione:

- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di trattamento in modo da evitare rischi, anche accidentali, di distruzione, perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, “Codice”) e dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205.

In ogni caso tutti i dipendenti interessati dalla gestione delle segnalazioni si intendono, per tali attività, “Persone autorizzate” al trattamento dei dati personali, che agiscono sotto l’autorità diretta del titolare, ai sensi degli articoli 29 e 4, n. 10, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 2- quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003.

5. Canale di segnalazione esterno

Il dipendente può effettuare una segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) se, al momento della sua presentazione, ricorra una delle seguenti condizioni:

- ✓ ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ✓ ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

- ✓ ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6. Procedura per la segnalazione di misure ritorsive

Il dipendente segnalante è tutelato da qualsiasi ritorsione ossia da “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto” (art. 2, comma 1, lettera m), del D.lgs n. 24/2023). Per individuare le fattispecie che costituiscono ritorsioni si rinvia all'elenco di cui all'articolo 17, comma 4, del D.lgs n. 24/2023.

L'eventuale adozione di misure ritenute ritorsive può essere comunicata all'ANAC dal segnalante medesimo ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo.

7. Pubblicazioni

La presente circolare è pubblicata sulla rete intranet/sul portale www.epas.it.

Nel rammentare, infine, che i Codici di comportamento sanciscono, a carico di tutti i dipendenti e collaboratori, l'obbligo di segnalazione degli illeciti, si evidenzia che le misure di protezione previste dal D.lgs. n. 24/2023 si applicano “anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni”. La presente circolare deve essere portata a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità.

Cordiali saluti

Allegati:

1. Modulo segnalazione

Dati del segnalante

Nome e cognome del segnalante:	
Codice fiscale:	<input type="text"/>
Qualifica professionale o incarico di servizio attuale:	
Unità organizzativa e sede di servizio attuale:	
Qualifica professionale o incarico di servizio all'epoca del fatto segnalato:	
Unità organizzativa e sede di servizio all'epoca del fatto segnalato:	
Telefono:	
Indirizzo e-mail:	

Dati e informazioni circa la condotta illecita:

Ente in cui si è verificato il fatto:	
Periodo (data) e luogo in cui si è verificato il fatto:	
Soggetto che ha commesso il fatto: nome, cognome, qualifica (possono essere inseriti più nomi)	
Eventuali soggetti privati coinvolti:	
Eventuali imprese coinvolte:	
Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:	
Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (nome, cognome, qualifica, recapiti):	
Area a cui può essere riferito il fatto:	

Descrizione del fatto (comportamento delle persone coinvolte, circostanze esterne e conseguenze):

Data	Firma
------	-------

Alla segnalazione va allegata la copia di un documento di riconoscimento del segnalante, nonché eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000

La segnalazione potrà essere presentata:

a) mediante invio di una comunicazione via mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
whistleblowing@epas.it

b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al soggetto preposto, di cui sarà redatto apposito processo verbale.

***INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLE SEGNALAZIONI DI "WHISTLEBLOWING"**

EPAS in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e in adempimento agli obblighi previsti dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento"), Le fornisce informazioni in merito al trattamento dei dati personali da Lei conferiti al fine di segnalare condotte illecite presso l'amministrazione. Si precisa che, per poter godere delle tutele previste dall'art. 3 della L. n.179/2017, gli illeciti devono essere conosciuti in virtù del rapporto di lavoro ovvero in occasione dello svolgimento del rapporto di servizio o fornitura o realizzazione di opera in favore del Titolare (c.d. "whistleblowing")

FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO, PERIODO DI CONSERVAZIONE E NATURA DEL CONFERIMENTO

Dati personali trattabili: «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»). Per la finalità sotto riportata saranno trattati i seguenti dati personali: nome, cognome, data di nascita, ruolo lavorativo e altri dati utili al trattamento di una specifica segnalazione. Inoltre, a seconda del

contenuto delle segnalazioni e degli atti e documenti a queste allegati, potranno essere soggetti al trattamento anche dati personali c.d. "particolari" (dati relativi a condizioni di salute, orientamento sessuale o appartenenza sindacale, di cui all'art. 9 GDPR) e di dati personali relativi a condanne penali e reati (di cui all'art. 10 GDPR).

Finalità del trattamento

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità relative all'acquisizione e gestione delle segnalazioni di condotte illecite (whistleblowing) delle quali sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, servizio o fornitura; l'accertamento dei fatti oggetto delle stesse e l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

I dati personali sono dunque acquisiti in quanto contenuti nella segnalazione e/o in atti e documenti a questa allegati; si riferiscono al soggetto segnalante e possono altresì riferirsi a persone indicate come possibili responsabili, nonché a quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate. In particolare, per svolgere le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza di quanto segnalato, nonché, se del caso, adottare adeguate misure correttive e intraprendere le opportune azioni disciplinari e/o giudiziarie nei confronti dei responsabili delle condotte illecite.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Pertanto EPAS si impegna a:

- rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornire riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
- garantire la riservatezza in merito alle informazioni ricevute e all'identità del segnalante

Base giuridica del trattamento

EPAS effettuerà il trattamento in ottemperanza al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24 all'articolo 13.

Il trattamento si fonda sull'obbligo di legge a cui è soggetto il Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR),

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, nonché agli ulteriori principi previsti dall'art. 5 del Regolamento.

Conservazione dei dati

I dati raccolti nella procedura di segnalazione sono solo quelli necessari e pertinenti per il raggiungimento della finalità perseguita. I dati ulteriori non potranno essere oggetto di trattamento. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

I dati relativi alle segnalazioni sono conservati per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione così come definito all'articolo 14 del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n.24.

La raccolta dei dati relativi a condanne penali e ai reati può, infine, avvenire solo se inquadrata nella *ratio* della legge 231/01, ossia la prevenzione della responsabilità penale dell'impresa, nel rispetto dell'art. 10 GDPR

Natura del Conferimento:

Il conferimento dei dati è obbligatorio così come previsto dal D.Lgs. 10 marzo 2023, n.24. Il rifiuto comporterà l'impossibilità di dare seguito ad una segnalazione ricevuta.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

I dati personali non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a nessun soggetto terzo non essendo gli stessi conservati. I dati verranno verificati solo da soggetti appositamente individuati mediante nomine ex art.28 o istruzioni ex art.29 GDPR.

Qualora esigenze istruttorie richiedano che altri soggetti, all'interno dell'azienda, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione o della documentazione ad essa allegata, non verrà mai rivelata l'identità del segnalante, né verranno rivelati elementi che possano, anche indirettamente, consentire l'identificazione dello stesso. Tali soggetti, poiché potrebbero comunque venire a conoscenza di altri dati personali, sono comunque tutti formalmente autorizzati al trattamento e a ciò appositamente istruiti e formati, nonché tenuti a mantenere il segreto su quanto appreso in ragione delle proprie mansioni, fatti salvi gli obblighi di segnalazione e di denuncia di cui all'art. 331 del Codice di procedura penale. Tuttavia, se necessario, su loro richiesta, possono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria e all'ANAC, Autorità nazionale anticorruzione.

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE

I dati di natura personale forniti non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Potrà far valere i suoi diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento tramite e-mail all'indirizzo privacy@epas.it. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Secondo quanto previsto dall'art. 2-undecies D. Lgs. 196/2003, tali diritti non possono essere esercitati dagli interessati qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte ovvero che segnala violazioni ai sensi degli artt. 52-bis, 52-ter D. Lgs. 385/1993 o degli art. 4-undecies e 4-duodecies D. Lgs. 58/1998. In particolare, l'esercizio di tali diritti deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore; potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato a meno che la comunicazione possa compromettere la

finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato. In tale caso, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità previste dall'art. 160 D. Lgs. 196/2003.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), a cui potrà rivolgersi per tutte le questioni inerenti al trattamento dei dati personali ed all'esercizio dei diritti, è reperibile ai seguenti punti di contatto: privacy@epas.it

